



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

PROVVEDIMENTO n° 14

Il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la REGOLARITA' TECNICA e ne attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/200 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza.

IL CAPO RIPARTIZIONE STUDI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
dott. Costanzo Fissore

Oggetto: Istituzione schedario della popolazione temporanea

IL SINDACO

Visto l'art.8 della L. 1228 del 24.12.1954 che recita : "In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea. La popolazione temporanea e' costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza."

Visto l'art.32 del DPR.223 del 30.5.1989 che recita:

- "1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell'art. 14.
2. L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficio quando l'ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi.
3. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune:
 - a) perché se ne sono allontanate o sono decedute;
 - b) perché vi hanno stabilito la dimora abituale.
5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale comune di residenza."

Visto che, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2007, N. 39 che fornisce indicazioni sull'applicazione del D.Lgs 6 febbraio 2007, n. 30 sulla libera circolazione delle persone in Europa è possibile l'iscrizione nello schedario temporaneo, di cui all'art. 32 del D.P.R. 223/1989, dei cittadini dell'Unione che soggiornano in Italia per lo svolgimento di un'attività lavorativa stagionale, qualora manifestino l'intendimento di permanere sul territorio nazionale limitatamente al periodo dello svolgimento dell'attività lavorativa:

In tal caso, l'ufficiale d'anagrafe potrà rilasciare l'attestazione, opportunamente modificata per quanto riguarda i dati relativi all'iscrizione anagrafica (dovrà risultare chiaramente che si tratta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea), oltre ad apporre una precisa limitazione temporale alla validità dell'attestato, pari ad un anno dall'iscrizione stessa. Il cittadino dell'Unione iscritto in tale registro dovrà

essere cancellato, anche d'ufficio, entro il termine massimo di un anno dalla data di iscrizione.

Uno studente potrà essere analogamente trattato come "stagionale". L'iscrizione potrà essere effettuata subito, stante la documentata necessità ed intenzione di permanere sul territorio per un periodo definito, e superiore a tre mesi (non quattro, stante la specifica normativa per i comunitari - art 7 D.Lgs 6 febbraio 2007 n 30)

Vista la circolare 18/2009 del Ministero dell'Interno con la quale viene tenuto in considerazione il fatto che sussistono casi in cui il soggiorno prolungato presso lo Stato ospitante non configura una situazione di dimora abituale in tale Stato, in quanto l'interessato mantiene il centro di interessi presso lo Stato di provenienza: vedi ad esempio il caso degli studenti e dei lavoratori distaccati per i quali si dovrà procedere all'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, la quale potrà essere effettuata anche per periodi superiori ad un anno, fermo restando l'obbligo di revisione annuale dello schedario, di cui all'art. 32 comma 4 DPR. 223/1989

Vista, in particolare, la necessità dei cittadini comunitari, aventi i requisiti sopradescritti, di essere iscritti nel registro della popolazione temporanea per poter procedere all'iscrizione volontaria del S.S.N.


Considerato invece, per quanto riguarda i cittadini italiani, che l'istituzione di tale registro potrà permettere l'iscrizione purchè si tratti di una sistemazione provvisoria e non si manifesti l'intenzione di stabilirsi definitivamente.

Visto l'art. 54, comma 3 del D.lgs.n. 267/2000

DECRETA

- 1) E' istituito presso i Servizi Demografici comunali lo schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 8 della L. 1228 del 24.12.1954 e all'art.32 del DPR.223 del 30.5.1989.
- 2) Di incaricare gli Ufficiali d'Anagrafe comunali di predisporre lo schedario stesso, sotto la direzione del Dirigente competente secondo le modalità e necessità indicate in premessa, nonché il rispetto delle norme e circolari statali in materia emanate.
- 3) Di stabilire che le annotazioni sullo schedario suddetto abbiano luogo a partire dal 1.4.2013.

Bra 25.3.2013



IL SINDACO
(dr. Bruna Sibille)